

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 985

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa della deputata CORNELI

Modifica all’articolo 75 della Costituzione, concernente l’ammissibilità del *referendum* abrogativo sulle leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali

Presentata il 24 luglio 2018

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il tema della presente proposta di legge costituzionale è stato proposto dalla cittadina Oriana Drosghig tramite la piattaforma *web* denominata « Rousseau », disponibile al seguente indirizzo *internet*: <https://rousseau.movimento5stelle.it>.

Il tema è stato uno dei votati *on line* dai cittadini iscritti al Movimento 5 Stelle e per questo motivo è stata predisposta e presentata questa proposta di legge costituzionale che, ha, dunque, l’esclusiva finalità di introdurre, nell’ordinamento nazionale, la possibilità di sottoporre a *referendum* abrogativo le ratifiche dei trattati internazionali.

Come noto, infatti, l’articolo 75 della Costituzione impone limiti materiali all’istituto referendario, quali « le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali ». A tale riguardo si è ritenuto, infatti, che ragioni di opportunità politica

abbiano indotto il Costituente a voler riservare soltanto al Parlamento repubblicano la tutela di alcuni interessi fondamentali per lo Stato, non sottoponibili direttamente alla volontà popolare.

Tuttavia, nel dibattito in Assemblea costituente, nell’ottobre 1947, si registrarono opinioni discordi su quella che poi è divenuta l’attuale formulazione dell’articolo 75, la quale si collega ovviamente agli articoli 10 e 11 della Carta. Una volta ridotto, alla luce anche del diritto internazionale, il ruolo del Parlamento rappresentativo, l’interpretazione estensiva del divieto di cui all’articolo 75 ha poi comportato un’ulteriore restrizione del principio di sovranità popolare sulle attività dello Stato — in questo caso prevalentemente del Governo — nella politica internazionale. Con riferimento all’ammissibilità di proposte referendarie, infatti, la giurisprudenza della Corte ha progressivamente esteso la pre-

clusione espressa per la legge di autorizzazione alla ratifica di un trattato internazionale, anche alle leggi contenenti le norme di esecuzione dei trattati e a tutte le disposizioni volte a dare esecuzione a un obbligo internazionale o funzionali per l'adempimento di un obbligo internazionale o dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

In tale contesto, in cui il divieto di *referendum* popolare non è bilanciato da un'incisività effettiva del Parlamento eletto a suffragio universale sull'attività dello Stato in campo internazionale, una modifica dell'articolo 75 può essere funzionale a recuperare uno spazio relevantissimo alla sovranità popolare.

In altri termini, dunque, poiché la Costituzione vigente accorda la possibilità di promuovere l'abrogazione di leggi, o di atti aventi valore di legge, considerate inopportune o inique, non si comprende il motivo per cui — allo stesso modo — al popolo sovrano non possa essere concesso il diritto di abrogare trattati internazionali considerati iniqui, ingiusti e pericolosi.

Dunque, per i motivi menzionati, è auspicabile un celere esame della presente proposta di legge costituzionale, volta a riconsegnare al popolo italiano la sovranità in materia internazionale, sempre più pervasiva e rilevante nella sua vita quotidiana.


PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

1. All'articolo 75 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Non è ammesso il *referendum* per le leggi di bilancio, di amnistia e di indulto ».



18PDL0024080